



ACCORDO DEFINITIVO SULLA PROCEDURA SELETTIVA DI SVILUPPO ECONOMICO

ANNO 2021

Il giorno 14 marzo 2022 si sono incontrati i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, di seguito citata come “Agenzia”, e delle Organizzazioni sindacali delle aree professionali, parte in collegamento da remoto con la modalità della videoconferenza, e parte, su base volontaria, in presenza presso la sede dell’Agenzia di via Giorgione 159, nel rispetto delle norme e misure di sicurezza anti contagio da Covid 19, per la sottoscrizione definitiva dell’accordo sui criteri della procedura di sviluppo economico relativa all’anno 2021.

Le parti

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le disposizioni generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l’articolo 23, commi 1 e 2;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto definitivamente il 28 maggio 2004, ed in particolare gli articoli 82 e 83 che prevedono gli sviluppi economici all'interno delle aree definendo i criteri e le procedure per la loro realizzazione e rinviando la relativa attuazione alla contrattazione integrativa di amministrazione

VISTO il Contratto Collettivo nazionale relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018 ed in particolare gli articoli 7, comma 6, lett. c) e 77, comma 2, lett. e), che attribuiscono alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri delle procedure di progressione economica e che a tal fine destinano l’utilizzo del Fondo risorse decentrate;

VISTO, altresì, l’articolo 96, comma 1 del medesimo Contratto Collettivo nazionale, che dispone che, *“per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto*

compatibili con le previsioni del presente CCNL e non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL concernenti le amministrazioni confluite nel presente comparto delle Funzioni centrali”;

VISTO il CCNI dell’Agenzia delle Entrate, in particolare l’art. 16 – *Sviluppi economici all’interno delle aree;*

VISTO il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia;

PREMESSO

- Che il 29 dicembre 2021 è stata sottoscritta l’Ipotesi di Accordo per la Procedura selettiva di sviluppo economico – Anno 2021 per complessivi **12.421** passaggi di fascia economica all’interno delle aree professionali;
- Che in merito alla citata Ipotesi di Accordo del 29 dicembre 2021 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero dell’Economia e delle Finanze–Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato hanno reso congiuntamente, con nota prot. n. 74888 del 9 marzo 2022, la favorevole certificazione sulla compatibilità economico finanziaria e sul rispetto dei vincoli e limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale

CONVENGONO

1. Sono inseriti nella graduatoria unica nazionale della presente procedura i dipendenti appartenenti al ruolo dell’Agenzia alla data del 1° gennaio 2021 che non abbiano fatto esplicita richiesta di esclusione dalla presente procedura, anche se in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione, e che alla medesima data abbiano maturato almeno due anni di servizio nella fascia retributiva di attuale appartenenza.
2. I contingenti di personale cui attribuire la fascia retributiva immediatamente superiore sono così ripartiti:

AREA	da->a	Posti nazionali
I	F1->F2	8
II	F1->F2	58
	F2->F3	89
	F3->F4	651
	F4->F5	588
	F5->F6	2.487
III	F1->F2	115
	F2->F3	2.931
	F3->F4	3.081
	F4->F5	1.098
	F5->F6	1.315
Totale		12.421

3. Le progressioni economiche hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria.

Nella procedura si applicano i criteri di valutazione di seguito indicati:

- a) Valutazione della professionalità maturata;
 - b) Esperienza e anzianità di servizio;
 - c) Titoli di studio culturali e professionali.
4. La valutazione della professionalità maturata dai partecipanti alla procedura si basa su elementi di giudizio tratti dalla rilevazione del periodo che va dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021.
5. La valutazione viene effettuata dai responsabili delle strutture (CdR o Centro di responsabilità) tenendo conto della diversità di contesto, degli specifici compiti assegnati e delle situazioni in cui sono svolti. La valutazione verrà utilizzata solo ai fini della procedura di sviluppo economico. Per responsabile della struttura s'intende ognuna delle strutture di vertice dell'Agenzia (Direzioni Centrali e Direzioni Regionali, ivi comprese le Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano). Ai fini della procedura tutti gli Uffici riconducibili alle strutture centrali dell'Agenzia costituiscono un unico Centro di responsabilità, compresi le Sezioni di Assistenza Multicanale e i Centri Operativi Servizi Fiscali. È competente ad effettuare la valutazione l'attuale responsabile del CdR presso il quale l'interessato risulti in servizio alla data del 1° gennaio 2021. Per gli Uffici Centrali il responsabile della struttura

è il Direttore Centrale Risorse umane che acquisirà gli elementi necessari per la valutazione dai responsabili delle strutture centrali.

6. Il personale appartenente a ciascuna struttura viene ripartito in tre fasce per ognuno dei livelli retributivi di destinazione. Ai responsabili delle strutture compete l'individuazione dei dipendenti da inserire nella prima fascia nel limite massimo del 7% del numero di progressioni previste per ciascun livello retributivo, con riferimento al personale, proficuamente valutato secondo i criteri di cui al punto precedente. L'inserimento nella prima fascia va obbligatoriamente corredato - trattandosi per gli interessati di un riconoscimento della rilevanza del contributo dato al lavoro dei colleghi e dell'apporto qualificato ai risultati dell'ufficio e alla funzionalità dei servizi - di un'appropriata motivazione volta a evidenziarne i tratti di professionalità spiccata. La motivazione verrà resa pubblica.

Nell'ultima fascia sono invece collocati coloro che abbiano riportato nei due anni precedenti al 1° gennaio 2021 sanzioni disciplinari per insufficiente rendimento oppure sanzioni disciplinari per altre fattispecie di gravità superiore a 10 giorni di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione. I dipendenti collocati nella terza fascia di valutazione non hanno titolo alla progressione economica.

Nella fascia intermedia è collocato il restante personale; tale collocazione equivale di per sé al riconoscimento di un livello di professionalità che rende meritevole l'interessato di una progressione in base a un ordine di graduatoria da definire secondo i criteri di cui ai successivi paragrafi.

7. Effettuata questa prima operazione, l'ordine di graduatoria degli interessati all'interno delle fasce è determinato da due fattori: esperienza di servizio maturata e titoli di studio, culturali e professionali posseduti dagli interessati alla data del 1° gennaio 2021 estratti dal sistema Gestione Risorse Umane dell'Agenzia (GRU):

ESPERIENZA DI SERVIZIO MATURATA
NELL'AGENZIA DELLE ENTRATE O IN ALTRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
(punteggio massimo: punti 30)

Esperienza di servizio maturata nella fascia retributiva di attuale appartenenza: per ciascun anno*	Punti 2.5
Esperienza di servizio maturata nell'area di appartenenza in fasce retributive diverse da quella attuale: per ciascun anno*	Punti 1.5
Esperienza di servizio in altra area per ciascun anno**	Punti 1
<p>* <i>Si considera l'esperienza di servizio effettivo maturata al 1° gennaio 2021. Alle frazioni di anno è attribuito il rispettivo punteggio di fascia, area o qualifica equiparata, rapportato a periodi interi di trenta giorni.</i></p> <p>** <i>Alle frazioni di anno è attribuito il rispettivo punteggio di fascia, area o qualifica equiparata, rapportato a periodi interi di trenta giorni.</i></p>	

TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E PROFESSIONALI (punteggio massimo: punti 30)			
Titoli*	III area	II area	I area
Diploma di istruzione primaria e secondaria di primo grado	-	Punti 10	Punti 10
Diploma di qualifica professionale (3 anni)	Punti 14	Punti 15	Punti 15
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (4/5 anni)	Punti 19	Punti 21	Punti 21
Abilitazione post diploma attinente ai settori di attività dell'Agenzia	Punti 20	Punti 22	Punti 22
Laurea in discipline non attinenti ai settori di attività dell'Agenzia	Punti 22	Punti 22	Punti 22
Laurea triennale specifica in discipline attinenti ai settori di attività dell'Agenzia	Punti 24	Punti 24	Punti 24
Laurea specialistica, Laurea magistrale o diploma di laurea V.O. specifica in discipline attinenti ai settori di attività dell'Agenzia	Punti 28	Punti 28	Punti 28
<i>*Si considera soltanto il punteggio del titolo di studio più elevato posseduto.</i>			
Qualificazione post laurea conseguita in discipline attinenti ai settori di attività dell'Agenzia mediante partecipazione con profitto a corsi di specializzazione/master, dottorati di ricerca, abilitazioni professionali e seconda laurea specifica**	Punti 2	Punti 2	
<i>**Si considera un solo titolo tra quelli elencati.</i>			

8. La graduatoria finale nazionale, distinta per Area e posizione economica, è formata sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun dipendente a seguito della valutazione dell'esperienza di servizio e dei titoli.

In caso di parità di punteggio si applicano in sequenza i seguenti criteri di preferenza:

- a) Esperienza di servizio nella fascia retributiva di appartenenza;
- b) Esperienza di servizio nell'area di appartenenza o qualifica equiparata;
- c) Esperienza di servizio complessiva;
- d) Maggiore età anagrafica.

9. Le progressioni economiche che avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria saranno attribuiti ai dipendenti che si collocano in posizione utile nella graduatoria unica nazionale approvata dal Direttore Centrale Risorse umane.

10. Sono esclusi dalla procedura i dipendenti cessati o esonerati dal servizio a qualunque titolo alla data di approvazione della graduatoria e coloro che nel triennio precedente al 1° gennaio 2021 hanno già conseguito più di una progressione economica.
11. Fermo restando l'onere massimo derivante dal presente accordo, pari a 24.969.635,20 al netto degli oneri riflessi a carico dell'Agenzia, corrispondente a n. 12.421 passaggi, qualora i posti previsti per le singole fasce economiche non risultassero coperti, si procederà alla redistribuzione delle risorse corrispondenti in misura proporzionale all'interno delle altre fasce economiche, minimizzando i resti.
12. I dipendenti collocati nella terza fascia di valutazione non hanno titolo alla progressione economica.
13. Il diritto alla progressione è sospeso, fino al proscioglimento o alla conclusione dell'eventuale procedimento disciplinare, per coloro per i quali sia in corso un procedimento penale per reati contro la pubblica amministrazione o un procedimento penale per delitti di natura non colposa che abbia dato luogo a provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio.
14. Al finanziamento dell'attribuzione di n. 12.421 sviluppi economici, ripartiti come illustrato nella tabella di cui al punto 2, si provvede destinando una quota pari a euro € 24.969.635,20 al netto degli oneri riflessi a carico dell'Agenzia, a valere sulle risorse del Fondo risorse decentrate del 2021 aventi carattere di certezza e stabilità disponibili per la contrattazione integrativa (€ 48.649.842,47 al netto degli oneri riflessi a carico dell'Agenzia).
15. Degli esiti della procedura verrà fornita informativa alle OO.SS. di livello nazionale.

Roma, 14 marzo 2022

AGENZIA DELLE ENTRATE	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	
FIRMATO	CISL FP	FIRMATO
	FP CGIL	FIRMATO
	UIL PA	FIRMATO
	CONFSAL UNSA	FIRMATO
	FLP	FIRMATO
	USB PI	FIRMATO
	CONFINTESA FP	FIRMATO